



ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
via Pio VII 9 - 10135 TORINO
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07176380017

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO BIENNALE DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON, COMPRESIVO DELLA FORNITURA DEI CONTENITORI, PER LE DIVERSE SEDI DI ARPA PIEMONTE.
CIG 6413575983

CHIARIMENTI

Domanda 1) All'art. 5.3.9 del Disciplinare di gara relativo alla Procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario del servizio biennale di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non, comprensivo della fornitura di contenitori, per le diverse sedi di Arpa Piemonte, viene richiesto ai concorrenti "il possesso dell'autorizzazione allo smaltimento diretto o termodistruzione o recupero di tutte le tipologie di rifiuti di cui al presente appalto, fornendo per ogni tipologia di rifiuto la descrizione, l'ubicazione degli impianti di smaltimento o termodistruzione o recupero con gli estremi e la durata delle relative autorizzazioni in corso di validità e dei contratti di convenzione, ed il tipo di smaltimento/recupero, indicando i codici di cui agli allegati B e C del D.Lgs. n.152/2006.

La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE all'art.3 – Definizioni – comma 19) individua la definizione di smaltimento come "qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

L'allegato I riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento.

Nell'allegato I tra le operazioni di smaltimento viene indicata l'operazione D15 definita come deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti).

Considerato che, alla luce di quanto statuito dalla Normativa Europea sopracitata, la scrivente ditta risulta autorizzata, nella piena ottemperanza della normativa vigente, allo smaltimento, così come definito dalla Direttiva 2008/98/CE, con operazione D15, per tutte le tipologie di rifiuti prodotti dalla Vostra Spett.le Agenzia Regionale, si chiede cortesemente se possa essere ritenuta sufficiente la presentazione di un documento che riprende la tabella presente nell'allegato n.3 (Pag. 3 e 4) contenente l'elenco dei codici CER oggetto del servizio, allegando allo stesso gli estremi autorizzativi della scrivente, in corso di validità, relativi alle tipologie di rifiuto sopraindicate, oggetto di gara.

Risposta: Non si ritiene sufficiente la presentazione di un documento che riprende la tabella presente nell'allegato n.3 (Pag. 3 e 4) contenente l'elenco dei codici CER oggetto del servizio, allegando allo stesso gli estremi autorizzativi della scrivente, in corso di validità, relativi alle tipologie di rifiuto sopraindicate, oggetto di gara, in quanto i quattro alinea vanno letti in modo integrato.

Per i soggetti che risultano titolari di una prima operazione di smaltimento che non corrisponda ad un'operazione di destinazione finale (cioè i soggetti titolari di

autorizzazioni riferite alle operazioni D13, D14 e D15 e R12 ed R13) risulta necessario indicare le destinazioni finali (cioè gli impianti in cui i rifiuti verranno sottoposti ad operazioni da D1 a D12 e da R1 a R11) dei rifiuti con l'ubicazione degli impianti di smaltimento o di termodistruzione o di recupero con gli estremi e la durata delle relative autorizzazioni in corso di validità e dei contratti di convenzione.

Domanda 2) All'art.7.2 – Busta B – Offerta Tecnica Criterio 1 punto3) del disciplinare di gara viene richiesto per i contenitori riutilizzabili un sistema di rintracciabilità dei contenitori tramite impressione indelebile di BARCODE univoco che consenta l'individuazione del singolo contenitore (lo stesso deve essere impresso direttamente e contestualmente sul contenitore in fase di fabbricazione dello stesso e non successivamente) o utilizzo del RFID (Radio Frequency Identification) comprensivo di reportistica suddivisa per centro di costo.

Quanto sopra evidenziato (impresso direttamente... ein fase di fabbricazione) parrebbe escludere tassativamente l'apposizione di qualunque tipo di etichetta con BARCODE e/o RFID destinata alla tracciabilità dei contenitori utilizzati. Si chiede cortesemente di confermare se tale interpretazione possa essere ritenuta accettabile da codesta Stazione Appaltante.

Risposta: A maggiore chiarimento dell'art. 7.2 – Busta B – Offerta Tecnica, Criterio 1 , punto 3 del Disciplinare di gara, si precisa quanto segue:

Il sistema di rintracciabilità dei contenitori riutilizzabili può prevedere, in alternativa, il BARCODE indelebile impresso direttamente sul contenitore, ovvero l'utilizzo di etichette con BARCODE e/o RFID. I due sistemi possono anche coesistere, essendo il primo principalmente dedicato alla tracciabilità dei contenitori riutilizzabili, il secondo (applicabile anche sui contenitori a perdere) a permettere una reportistica analitica. Le proposte saranno oggetto di valutazione tecnica secondo i criteri riportati all'art. 4 del Disciplinare stesso.

Domanda 3) All'art.7.2 – Busta B – Offerta Tecnica Criterio 2 punto3) del disciplinare di gara viene richiesta per i contenitori da 30 e 60 litri (CER 18.01.03 e 14.06.03) la certificazione UNI EN ISO 23907:2013.

Considerato che tale certificazione che abroga e sostituisce la BS7320, risulta essere relativa alla “Protezione contro le lesioni da oggetti taglienti” – Requisiti e metodi di prova – Contenitori per oggetti taglienti (febbraio 2013) che specifica i requisiti per contenitori monouso per oggetti taglienti e appuntiti destinati a limitare i potenziali pericoli derivanti dai rifiuti medici taglienti con o senza dispositivi di protezione (es. lame di bisturi, trocar, aghi epidermici e siringhe) e il codice CER 14.06.03 vada riferito alla definizione “altri solventi e miscele di solventi”, si chiede cortesemente di verificare se tale indicazione possa rivelarsi frutto di semplice refuso in quanto alla scrivente non risulta vengano prodotti contenitori per aghi e/o taglienti in grado di contenere, nel rispetto della normativa vigente, solventi o loro miscele.

Risposta: Trattasi di un refuso.

La certificazione UNI ISO 23907:2013 va riferita al solo CER 180103* in riferimento ai potenziali oggetti taglienti e appuntiti, mentre non riguarda il CER 140603*.

Torino, 09/12/2015

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
SEMPLICE UFFICIO ACQUISTI BENI E SERVIZI

(Dott.ssa Rossana Maria Caterina Giannone)
Firmato in originale

